



Tribunale di Milano

Sezione II Civile

R. G. N° [REDACTED]/2020

Il Giudice Delegato, dott.ssa Irene Lupo,

Vista la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/12 depositata in data 6.07.2020 da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] e con l'ausilio dell'OCC dott. [REDACTED];

Verificata la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 9, co. 1, l.3/2012, risultando che la ricorrente risiede nel Comune di [REDACTED] (MI);

Ritenuto che parte debitrice risulti in stato di sovraindebitamento; che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14 *ter* l.3/2012, così come attestato dall'OCC nella relazione particolareggiata, e che non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

Ritenuto che la domanda prevede, a fronte di un debito complessivo di €50.030,90, un attivo liquidabile pari alla somma di €17.280,00; di cui €260,00 mensili per 4 anni, oltre alla tredicesima mensilità. Derivanti da reddito da lavoro al netto delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, €500,00 derivanti dalla vendita dell'autoveicolo Ford Fiesta immatricolato anno 2008;

Considerato che risulta suscettibile di essere appreso dalla procedura di liquidazione, alla luce di quanto disposto dall'art. 545 co.4 c.p.c., una somma pari ad 1/5 di quanto percepito a titolo di stipendio, il tutto senza ulteriore operatività della cessione del quinto dello stipendio, in considerazione della natura liquidatoria della presente procedura;

Visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/12

**P.Q.M.**

- 1 ) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- 2) nomina liquidatore avv. [REDACTED];
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter;



- 4) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante inserimento sul sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it);
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione ad eventuali beni immobili e mobili registrati offerti in liquidazione;
- 6) Fissa a norma dell'art. 14 *ter* co.6, lett. b), il limite di quanto occorre al mantenimento dell'istante e della sua famiglia (composta dall'ex coniuge), nella misura di €1.090,00 mensili ed esclude tale somma dalla liquidazione, mandando il liquidatore di relazionare immediatamente al Giudice in caso di modifiche della situazione patrimoniale del ricorrente o inadempimenti.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C. ed al liquidatore nominato.

Milano, 23/07/2020

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Irene Lupo

